

# COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### N. 71 DEL 5 DICEMBRE 2012

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL CUSIO N. 26 DEL 16/11/2012 E PROPOSTA AL CONSIGLIO DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GOZZANO, PELLA, POGNO E SORISO PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL CUSIO DELLA FUNZIONE C) CATASTO, AD ECCEZIONE DELLE FUNZIONI MANTENUTE ALLO STATO DALLA NORMATIVA VIGENTE.**

L'anno duemiladodici addì cinque del mese di dicembre alle ore 15,00, convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

Cavagnino Augusto	SINDACO	PRESENTE
Monti Felice	ASSESSORE	PRESENTE
Romanati Gino	ASSESSORE	PRESENTE
Massara Valentino	ASSESSORE	PRESENTE

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Emanuela Maria Costa;

Il dott. Augusto Cavagnino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione di cui all'oggetto.

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL CUSIO N. 26 DEL 16/11/2012 E PROPOSTA AL CONSIGLIO DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GOZZANO, PELLA, POGNO E SORISO PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL CUSIO DELLA FUNZIONE C) CATASTO, AD ECCEZIONE DELLE FUNZIONI MANTENUTE ALLO STATO DALLA NORMATIVA VIGENTE.**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267/2000 il Responsabile dell'Area Amministrativa Generale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 5/12/2012

Il Responsabile dell'Area Amministrativa Generale  
(f.to dott.ssa Emanuela Maria Costa)

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

CHE l'art. 66 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i. attribuisce ai comuni le funzioni relative alla conservazione, utilizzazioni ed aggiornamento degli atti catastali partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali;

CHE il comma 28 dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, individua ha stabilito che *“I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane..., esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27”*;

CHE il comma 27 dell'art. 14 DL n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 individua le seguenti funzioni fondamentali:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

CHE il medesimo articolo stabilisce anche che i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti dovranno gestire obbligatoriamente in forma associata le funzioni sopraindicate entro i termini di seguito specificati:

- . entro il 1° gennaio 2013, almeno n. 3 (tre) funzioni;
- . entro il 1° gennaio 2014, le restanti n. 6 (sei) funzioni;

CHE al comma 30 dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, dispone che: *“La Regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.”*;

VISTA la Legge Regione Piemonte 28 settembre 2012, n. 11 “Disposizioni organiche in materia di enti locali” che disciplina le misure di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi di competenza comunale, in sintonia con la disciplina della legislazione statale in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni e dei servizi comunali, e, in particolare:

- l'articolo 3 ai sensi del quale i comuni obbligati all'esercizio associato in base alla normativa statale vigente devono svolgere le funzioni ed i servizi mediante unioni di comuni o convenzioni ad eccezione delle funzioni ed i servizi in materia socio assistenziale che possono essere gestite mediante consorzi tra comuni;

- l'articolo 5 che disciplina i contenuti obbligatori della Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni;

- l'articolo l'art. 6 ai sensi del quale la Regione individua le seguenti aree territoriali omogenee, alle quali appartengono i comuni del Piemonte:

- a) area montana;
- b) area collinare;
- c) area di pianura.

- l'articolo 7 ai sensi del quale i Comuni formulano le proposte di aggregazione nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) appartenenza alla medesima area territoriale omogenea;
- b) rispetto dei seguenti limiti demografici minimi, dedotti dai dati dell'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) relativi al penultimo anno precedente a quello di formulazione delle proposte:
  - 1) area montana: tremila abitanti;
  - 2) area collinare: tremila abitanti;
  - 3) area di pianura: cinquemila abitanti;

VERIFICATO il rispetto del suddetto limite demografico minimo in quanto i comuni di Gozzano, di Pella, di Pognone e di Soriso, al 31 dicembre 2010, avevano una popolazione residente, rispettivamente, di 5.671, 1.082, 1.567, 777, per un totale di 9.097;

DATO ATTO che

- i Comuni di Gozzano, Pella, Pognone e Soriso si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267 del 2000, Unione denominata “Unione Comuni del Cusio” ;
- l'Unione è stata costituita per l'esercizio congiunto di: funzioni fondamentali dei comuni previste dalle leggi vigenti e delle altre funzioni di competenza dei comuni;

VERIFICATO altresì che i Comuni interessati alla gestione associata della funzione in oggetto, appartengono alla medesima area territoriale omogenea, come definita con deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988, in quanto i Comuni di Gozzano, Pella, Pognone e Soriso sono classificati come e comuni collinari;

VISTO l'art 30 del D. Lgs 267 del 2000;

VISTO l'art 32 del D. Lgs 267 del 2000;

CONSIDERATO che fra i Comuni di Gozzano, Pella, Pognone e Soriso è stata raggiunta un'intesa per lo svolgimento in forma associata della funzione contraddistinta dalla lettera c) del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito in Legge n. 135 del 07.08.2012: catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente, attraverso il trasferimento della funzione in oggetto all'Unione Comuni del Cusio

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni del Cusio n. 26 del 16/11/2012 con la quale sono state approvate le bozze di convenzioni per l'esercizio associato della funzione c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente e della funzione e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

VISTA la bozza di convenzione per l'esercizio associato della funzione c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente, approvata con deliberazione di giunta dell'Unione dei Comuni del Cusio n 26 del 16/11/2012 ;

CONSIDERATO che i Comuni aderenti si propongono principalmente l'obiettivo della razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei relativi servizi al fine di perseguire le finalità, già individuate dalla legge, di “[...] coordinamento della finanza pubblica e contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni”, oltre che di soddisfare le esigenze di efficienza, efficacia, economicità e razionalizzazione della spesa pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

1. Di prendere atto della deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni del Cusio n. 26 del 16/11/2012 con la quale si è approvata la bozza di convenzione per l'esercizio associato della funzione c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente.

2. Di proporre al Consiglio Comunale di approvare lo svolgimento in forma associata fra i Comuni di Gozzano, Pella, Pogno, Soriso la funzione contraddistinta dalla lettera c) del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito in Legge n. 135 del 07.08.2012 catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente, attraverso il trasferimento della funzione in oggetto all'Unione Comuni del Cusio.

3. Di proporre al Consiglio Comunale di approvare , a tal fine, lo schema di Convenzione tra i Comuni di Gozzano, Pella, Pogno e Soriso per il trasferimento all'Unione dei Comuni del Cusio della funzione c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente, che si compone di n. 13 articoli, riportata nell'allegato A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

4. Di proporre al Consiglio di dar atto che l'“Unione dei Comuni del Cusio” ai sensi dell'art. 8 della L.R. 11/12 costituisce ambito territoriale ottimale per la gestione delle funzioni fondamentali.

DI DICHIARARE, con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. (D.L.vo 18/8/2000, n. 267), stante l'urgenza di provvedere in merito.

Allegato A)

***CONVENZIONE***  
***PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI***  
***DEL CUSIO DELLA FUNZIONE CATASTO, AD***  
***ECCEZIONE DELLE FUNZIONI MANTENUTE***  
***ALLO STATO DALLA NORMATIVA VIGENTE***

## INDICE

### Capo I – Disposizioni generali

- Art. 1 – Oggetto della convenzione
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Funzioni, attività e servizi conferiti

### Capo II – Disciplina delle funzioni trasferite

- Art. 4 – Regolamento per lo svolgimento delle funzioni

### Capo III – Rapporti tra i soggetti convenzionati

- Art. 5 – Decorrenza e durata della convenzione
- Art. 6 – Strumenti di consultazione tra i contraenti
- Art. 7 – Risorse per la gestione associata - rapporti finanziari
- Art. 8 – Dotazione di personale
- Art. 9 – Beni e strutture
- Art. 10 – Recesso, revoca del trasferimento della funzione
- Art. 11 – Ammissione di nuovi comuni

### Capo IV – Disposizioni finali

- Art. 12 – Disposizioni di rinvio
- Art. 13 – Registrazione

## CONVENZIONE

### PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI DEL CUSIO DELLA FUNZIONE CATASTO, AD ECCEZIONE DELLE FUNZIONI MANTENUTE ALLO STATO DALLA NORMATIVA VIGENTE

\*\*\*\*\*

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede di  
\_\_\_\_\_ posta in via \_\_\_\_\_

Tra

1 – Il Comune di GOZZANO, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la sua carica in Gozzano, via Dante 85, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

2 – Il Comune di PELLA, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la sua carica in Pella, Verdi 1, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

3 – Il Comune di POGNO, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la sua carica in Pugno, via Garibaldi 1, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

4 – Il Comune di SORISO, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la sua carica in Soriso, in piazza Umberto I 16, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

#### PREMESSO CHE

- I Comuni di Gozzano, Pella, Pugno e Soriso si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267 del 2000, Unione denominata "Unione Comuni del Cusio";
- Con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_; n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_; n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_; n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutive ai sensi di legge, i Comuni di Gozzano, Pella, Pugno e Soriso hanno approvato il trasferimento all'Unione delle funzioni relative al Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

- Con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva, l'Unione dei Comuni del Cusio ha recepito le predette competenze;

si conviene e si stipula quanto segue:

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**  
**(Oggetto della convenzione)**

La presente convenzione disciplina le modalità di trasferimento all'Unione Comuni del Cusio della funzione e dei servizi comunali relativamente al Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente.

L'attribuzione di ulteriori funzioni di competenza statale ai Comuni, operata da successive normative di settore, si intende automaticamente delegata dai Comuni partecipanti all'Unione Comuni del Cusio, senza necessità di operare modifiche ed integrazioni alla presente convenzione.

**Art. 2**  
**(Finalità)**

La gestione associata della funzione sopra elencata è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza:

- a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
- b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
- c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.

**Art. 3**  
**(Funzioni, attività e servizi conferiti)**

L'Unione Comuni del Cusio si impegna a svolgere, anche in nome e per conto degli altri Comuni convenzionati, tutte le attività Comunali inerenti la funzione Catastale, sia in base alla legislazione vigente, sia in relazione alle eventuali competenze assegnate dallo Stato dalle legislazioni successive all'entrata in vigore della presente convenzione.

Tutti i servizi, le attività e i procedimenti amministrativi in materia Catastale dovranno essere garantiti ed espletati sull'intero territorio comunale dei Comuni convenzionati.

Tenuto conto della natura di funzioni, attività e servizi da garantire ed esercitare nell'ambito territoriale dei Comuni aderenti, affinché la gestione associata sia connotata da economicità, efficacia ed efficienza e sia migliorativa dei servizi offerti ai cittadini, gli enti convenzionati si impegnano ad attivare, attraverso l'uso delle tecnologie informatiche e della firma digitale, il servizio in rete.

Resta comunque fermo il pieno rispetto di ogni altra normativa inderogabile da parte degli enti partecipanti.

CAPO II  
DISCIPLINA DELLE FUNZIONI TRASFERITE

**Art. 4**

**(Regolamento per lo svolgimento delle funzioni)**

La regolamentazione dello svolgimento della funzione, al fine di garantire la funzionalità e l'uniformità del servizio sull'intero ambito territoriale, è assicurata dall'applicazione di un unico regolamento adottato dalla Giunta dell'Unione, da sottoporre alla successiva approvazione da parte di ciascun Consiglio Comunale dei Comuni convenzionati.

CAPO III  
RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

**Art. 5**

**(Decorrenza e durata della convenzione)**

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione.

L'esercizio unificato della funzione Catasto decorre dalla data della sottoscrizione.

La revoca delle funzioni già trasferite all'Unione è deliberata dai Consigli comunali e successivamente dal Consiglio dell'Unione entro il mese di settembre ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

**Art. 6**

**(Strumenti di consultazione tra i contraenti)**

La gestione associata deve operare nell'interesse di tutti gli enti partecipanti e di tutti i cittadini dei Comuni interessati.

A tal fine, competente per la soluzione delle problematiche inerenti l'esercizio della funzione trasferita è la Giunta dell'Unione che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei comuni aderenti.

Alla seduta della Giunta può essere invitato a partecipare il Responsabile del Servizio.

La Giunta dell'Unione svolge i seguenti compiti:

- a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata della funzione fondamentale individuata dall'art. 1;
- b) definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tale funzione e del relativo piano finanziario con relativa ripartizione delle quote tra i Comuni aderenti;
- c) vigila e controlla l'espletamento della stessa funzione e verifica il raggiungimento degli obiettivi esercitando le funzioni attribuite dal regolamento.

**Art. 7**

**(Risorse per la gestione associata - rapporti finanziari)**

Per garantire lo svolgimento della funzione trasferita, i Comuni si impegnano a ripartire, secondo quote da destinare all'Unione, le spese ordinarie di funzionamento e le risorse per lo svolgimento della funzione, ivi comprese le spese necessarie per l'informatizzazione e per la creazione del servizio in rete (software).

L'Unione assume l'obbligo di rendicontazione delle spese ai Comuni.

Gli oneri per la realizzazione della gestione associata e le modalità di ripartizione tra i singoli Enti sono individuati e concordati nel regolamento di cui all'art. 4.

**Art. 8**  
**(Dotazione di personale)**

Per l'esercizio dei compiti conferiti l'Unione dovrà operare con personale in propria dotazione.

**Art. 9**  
**(Beni e strutture)**

Per l'esercizio della funzione associata, l'Unione metterà a disposizione le sedi e le strutture necessarie all'espletamento della stessa, fatte salve le strumentazioni hardware, cui ogni ente associato dovrà dotarsi.

**Art. 10**  
**(Recesso, revoca del trasferimento della funzione)**

Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e i termini previsti dallo Statuto dell'Unione, non fa venir meno la gestione unitaria della funzione e dei relativi servizi per i restanti Comuni.

Analogamente, la revoca del trasferimento della funzione da parte di un Comune, deliberata secondo le modalità e i termini previsti dallo Statuto dell'Unione e del Regolamento di cui all'art. 4, non comporta lo scioglimento della gestione unitaria della funzione.

**Art. 11**  
**(Ammissione di nuovi comuni)**

L'istanza di ammissione di nuovi Comuni è disciplinata dalle norme dello Statuto e del Regolamento di cui all'art. 4.

CAPO IV  
DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 12**  
**(Disposizioni di rinvio)**

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile applicabili, al d. lgs 267/00 e successive modificazioni ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione. Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali con atti aventi le medesime formalità della presente.

**Art. 13**  
**(Registrazione)**

La presente Convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso, ai sensi della vigente legge di registro.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il Sindaco di Gozzano \_\_\_\_\_

Il Sindaco di Pella \_\_\_\_\_

Il Sindaco di Pogno \_\_\_\_\_

Il Sindaco di Soriso \_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
(f.to dr. Augusto Cavagnino)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to dott.ssa Emanuela Maria Costa)

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del ..... ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000.

Soriso lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to dott.ssa Emanuela Maria Costa)

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Soriso lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to dott.ssa Emanuela Maria Costa)

=====

Per copia conforme all'originale.

Soriso lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dott.ssa Emanuela Maria Costa)